

Avv. Nunziello Anastasi  
Via Nino Bixio 89  
98123 - MESSINA

Messina, 25/07/2013

*Al sig. Stefano Privitera  
Legale rappresentante del  
Sindacato Nazionale Cacciatori*

Oggetto: lettera aperta al sig. Stefano Privitera

Egregio Sig. Privitera,  
mi è stata fatta notare, da più di un amico, la pubblicazione di un Suo scritto sul sito internet del Sindacato Nazionale Cacciatori, dal titolo “sono proprio masochisti” e dal contenuto pressoché ingiurioso.

Dalla lettura di detto scritto ed a seguito di qualche breve consultazione ho potuto intendere che le inaudite invettive colà contenute si riferiscono ad un comunicato congiunto, diramato da alcune Associazioni venatorie, sull’esito dell’incontro tenutosi con l’Assessore Cartabellotta per la disamina dei noti problemi della regolamentazione dell’attività venatoria in Sicilia.

In particolare, i Presidenti di dette Associazioni vengono da Lei definiti “*automi*”, siccome inclini ad essere “*governati da uno che si crede esperto*”.

Nei riguardi di tale “*sedicente esperto*”, invece, Lei contesta a più riprese una sostanziale insipienza giuridica, di grado grave ed al confine con l’ignoranza: l’ignoto destinatario delle Sue invettive sarebbe a mala pena in grado di “*fare due più due*”, privo di “*comprendonio*” e rivelerebbe “*gravi lacune giuridiche*” ed “*umane*”.

Confido che Lei sia perfettamente in grado di comprendere la gravità di tali affermazioni, ma ad ogni buon fine mi permetto di farLe rilevare il mio sconcerto nel constatare come i Presidenti regionali di prestigiose sigle associative vengano, con tanta leggerezza, descritti e considerati alla stregua di decerebrate marionette, pronti a sottoscrivere, condividere o pubblicare uno scritto proveniente dal presunto esperto di cui sopra.

Non posso a questo punto fare a meno di ricordare che, tra coloro che hanno redatto (o secondo la Sua convinzione almeno condiviso) il comunicato sull’incontro con l’Assessore, e come tali destinatari del Suo scritto, figurano anche due Avvocati cassazionisti (Avv. Giuseppe Evola e Avv. Alessandro Mirabile), i quali esercitano decorosamente la professione iscritti nell’Albo delle Giurisdizioni superiori.

La circostanza che anche i due suddetti professionisti, nella qualità di rappresentanti di Enalcaccia ed Italcaccia, vengano inclusi nell’elenco delle “*marionette*” (accomunate dalla sigla “*Federcaccia & co*”) può voler dire due cose: 1) o Lei crede che anch’essi siano a mala pena capaci di fare “*due più due*”, privi di “*comprendonio*” e con “*gravi lacune giuridiche*” e “*umane*”, alla stessa stregua di “*colui che si crede esperto*”; 2) ovvero, peggio ancora, Lei ritiene che i suddetti siano soliti sottoscrivere, condividere, pubblicare documenti scritti da altri, senza neppure leggerli o senza comunque accorgersi dei marchiani errori giuridici da altri commessi.

Entrambe le conclusioni (*tertium non datur*) mi sembrano gravissime, nella misura in cui ledono l’immagine professionale, la dignità ed il decoro di due rispettabili professionisti, i quali,

a differenza degli altri Presidenti, non potrebbero non accorgersi delle gravi lacune giuridiche da Lei ravvisate a carico del presunto “manovratore”.

Nella qualità di consulente legale delle Associazioni Venatorie firmatarie di quel comunicato, alla cui redazione ho partecipato, ed al solo fine di evidenziare, per quanto occorra, la gratuità e l'infondatezza delle Sue offese, mi sento in obbligo di soffermarmi su alcuni brani del Suo lungo scritto, di cui condivido unicamente una sacrosanta riflessione: una laurea in legge rappresenta il punto di partenza.

E pur sfuggendomi, allo stato, il Suo titolo di studio o la Sua eventuale abilitazione professionale, ma dando per scontata una Sua formazione giuridica (che sola Le fornirebbe non la facoltà, ma almeno l'ardire presuntuoso di bollare come ignoranti dei Professionisti legali), mi punge vaghezza di comprendere il senso di talune Sue affermazioni.

A) Cominciando dalle emergenze, e quindi dall'attuale formulazione dell'art. 5 del calendario venatorio, che allo stato azzera la mobilità venatoria per la selvaggina migratoria fatta eccezione per il colombaccio da appostamento, mi pare di comprendere che Lei abbia in mente una sorta di strategia che fa leva sull'inutile decorso del termine per l'impugnazione del calendario.

Lei afferma testualmente, rivolgendosi al fantomatico *manovratore*: “*anziché continuare a sbraitare, perché non metti in moto il cervello? Non Ti sei accorto nemmeno che il CV è stato pubblicato a metà giugno? E fatti un po' di conti fino a contare 60 giorni. Trascorso indenne tale periodo, per la verità ci speriamo poco, Ti assicuriamo che rivendicheremo con tutta la nostra forza il ripristino del precedente regime. Dal contenuto del ricorso di Legambiente & Co. sembrerebbe che le cose dovrebbero andare per il verso giusto, ma ancora non ci contiamo, stante che le armi degli animalari sul punto non sono per nulla spuntate*”.

Mi sfuggono intanto le modalità con cui Lei conta i termini processuali, giacché, nell'unico ordinamento giuridico che conosco (quello italiano), il termine di impugnazione di un provvedimento amministrativo (nella specie il CV) subisce, al pari di altri termini processuali, un'interruzione nel periodo feriale, che dura esattamente dall'1/8 al 15/9 di ogni anno, per un totale di 46 giorni.

Se fa un “giro” sulla Sua banca dati giuridica troverà anche la norma in virtù della quale detta sospensione si applica.

Al dunque, il termine per l'impugnazione del CV, pubblicato a metà giugno, non è di 60 giorni, come Lei erroneamente crede, bensì di 106 giorni, con la conseguenza che occorrerebbe attendere – se qualcuno intendesse attuare la Sua strategia – fino alla fine di settembre per chiedere (ed ottenere magari a metà ottobre) il ripristino del precedente regime, poiché gli “animalari”, come li chiama Lei, potrebbero attendere sino al 29 settembre per notificare un'impugnativa specifica.

Quindi, nella migliore delle ipotesi, per tutto il mese di settembre e fino ai primi giorni del mese di ottobre i cacciatori migratoristi non potrebbero mettere il naso al di fuori del loro ambito se non per tirare al colombaccio da appostamento.

Come vede ha ragione Lei, la laurea non basta: ad un laureato in legge può sfuggire la circostanza che tutti i termini processuali rimangono sospesi per quarantasei giorni dall'1/8 al 15/9, ma già un praticante avvocato, alle prime esperienze, questi rudimenti di procedura li conosce a menadito!

Spero che fin qui Le sia tutto chiaro.

Ora, ammesso che, dopo i 106 giorni di cui sopra, si voglia ripristinare il “regime” in vigore fino allo scorso anno, non crede che dal provvedimento di modifica decorrerebbero ulteriori sessanta giorni per impugnarlo?

Non crede che, per gli ambientalisti, sarebbe ancora più semplice impugnare (dopo

due/tre giorni) e far sospendere un singolo provvedimento migliorativo, per motivi diversi da quelli che Lei immagina?

Oltretutto, la questione di costituzionalità sulla norma regionale (art. 22 comma 5 lettera a), che fino ad oggi ha consentito l'accesso a quattro ambiti territoriali di caccia a scelta per l'esercizio della caccia alla migratoria, non è stata neppure presa in considerazione dal TAR, proprio come previsto da "Federcaccia & Co" e, come Lei giustamente ricorda, neppure dagli ambientalisti con il loro nuovo ricorso.

Dice che sarà più semplice procedere all'unificazione degli ATC senza procedere ad una modifica della Legge 33 e sfuggire ad una censura del TAR? Le Associazioni se lo augurano, ma qualche perplessità potranno averla o Lei continuerà ad insultare selvaggiamente chi non è d'accordo?

B) Ancora, non mi è chiaro il senso di un passo del Suo lungo scritto, laddove precisamente Lei afferma, rivolgendosi al solito "manovratore": *"Tornando alla recente sentenza del TAR, non Ti sei accorto che le Associazioni venatorie intervenute in questo processo sono uscite indenni? Credi che il TAR Palermo ci ami o più verosimilmente credi che abbiamo scritto qualcosa di diverso da altri? Non Ti ricordi come sono uscite le Associazioni venatorie che Ti porti dietro appena due anni fa per le identiche questioni? Non Te lo ricordi? Te o diciamo noi: in totale più di 30.000 euro di risarcimenti. Vuoi sapere chi li difendeva tra gli altri? Per questa volta non Te lo diciamo, ma vedi di finirla."*

A Suo parere, insomma, la ragione per cui le Associazioni venatorie intervenute nel giudizio di impugnazione del CV 2012/2013 non sono state condannate alle spese di lite (non a risarcimenti, come Lei erroneamente afferma), a differenza di altre intervenute in occasione di precedenti contenziosi, risiede nella circostanza che la loro difesa è stata migliore di quelle precedenti.

Addirittura, rivolgendosi al presunto "manovratore", Lei si mostra *magnanimo* nel non rivelare il nome di chi, tra gli altri, difendeva le Associazioni condannate alle spese di giudizio, minacciandolo però di fare quel "nome" se il "manovratore" non la finisce (*di manovrare o di scrivere, evidentemente*).

Le Sue parole, inequivocabilmente, significano "disprezzo" della prestazione professionale degli Avvocati che difesero le Associazioni venatorie poi condannate alle spese (in solido con le Amministrazioni resistenti), lasciando intendere, anche al meno accorto dei lettori, che quei Professionisti difesero male le loro assistite e che il contenuto dei loro atti difensivi fu talmente "scarso" da far meritare una sonora condanna alle spese, a differenza di quelli delle Associazioni intervenute nell'ultimo procedimento, che tale condanna non hanno riportato. Si rende conto di questo o no?

La prima parte del Suo ragionamento (*siamo stati bravi perché non ci hanno condannati alle spese*) è ovviamente propagandistica e posso comprenderla, specie in questo periodo dell'anno, poiché, se non erro, Lei è anche il Presidente di una di quelle Associazioni venatorie.

Non perderei troppo tempo, quindi, ad illustrarLe ciò che Lei evidentemente non ha compreso, se non fosse che la seconda parte del Suo ragionamento è gravemente lesiva della dignità e del decoro professionale degli Avvocati che Lei, inopinatamente, giudica "colpevoli" della condanna alle spese riportata dalle Associazioni venatorie.

I nomi di quei Professionisti sono oltretutto già noti e non c'è ragione di non ricordarli: oltre al compianto Avvocato Mistretta, in occasione dell'impugnativa dei Calendari Venatori 2009/2010 e 2010/2011, difesero le Associazioni venatorie gli Avvocati Maurizio Lino, Alessandra Gazzè ed il sottoscritto Avv. Nunziello Anastasi.

In occasione dell'impugnativa del Calendario Venatorio 2011/2012 (lo aveva dimenticato?), le Associazioni vennero difese dal sottoscritto.

Andiamo dunque alle spiegazioni, semplici semplici, in modo che anche un “semplice laureato” in legge possa comprenderle: come Le cennavo poco sopra, quelle Associazioni vennero condannate in solido con le Amministrazioni (il che vuol dire insieme alle Amministrazioni) al pagamento delle spese di lite, e non “di risarcimenti”.

Tenga conto che il “grosso” della condanna (quota parte per associazione circa 2.500 euro), relativa al giudizio di impugnazione del CV 2009/2010, fu determinato dalla circostanza che gli ambientalisti, nell’occasione, proposero tre distinti ricorsi e le parti ricorrenti furono complessivamente sei, mentre, per l’anno successivo, con un solo ricorso, la quota parte di ogni associazione fu di circa 500 euro.

Torniamo alle spiegazioni: il solito “praticante avvocato” alle prime armi sa bene che la pronuncia sulle spese è un distinto capo di una sentenza, seppur agganciato alla soccombenza, nel senso che il Giudice deve condannare alla refusione delle spese di lite la parte o le parti soccombenti, cioè quelle che hanno perso la causa.

In taluni casi, laddove il Giudice ravvisi una “soccombenza reciproca”, quando cioè le ragioni dell’una e dell’altra parte contrapposte non siano integralmente accolte, si può disporre la c.d. “compensazione delle spese”, che può essere totale o parziale: nel primo caso ognuno paga i propri avvocati, nel secondo caso una parte, quella che “ha perso di più”, paga una porzione di compensi all’altra.

Ricapitolando, esistono due possibilità: la pronuncia di condanna del soccombente o la pronuncia di compensazione, totale o parziale, delle spese.

Presumo che, sin qui, Le sia tutto chiaro. Ora, se rilegge il dispositivo della sentenza (la parte che viene dopo il P.Q.M.), Si accorgerà che, in realtà, il Giudice non ha compensato le spese nei confronti delle Associazioni venatorie intervenute *ad opponendum*, ma semplicemente ha omesso di statuire, di decidere, in ordine ad esse; se legge ancora meglio, Si accorgerà che il Giudice ha omesso di statuire in ordine alle spese anche nei confronti delle Associazioni ambientaliste intervenute *ad adiuvandum* (W.W.F., L.A.V., E.N.P.A., L.A.C.), condannando semplicemente l’Assessorato alle Risorse Agricole al pagamento delle spese legali in favore delle Associazioni ambientaliste ricorrenti, ovvero Legambiente e M.A.N..

Tecnicamente la sentenza, sul punto, ha omesso di pronunciare, perché il Giudice ha *dimenticato* di decidere in ordine alle spese di lite sia nei confronti delle Associazioni ambientaliste intervenute *ad adiuvandum* sia nei confronti delle Associazioni venatorie intervenute *ad opponendum*.

Se chiede lumi al Collega che ha difeso la Sua associazione dinanzi al TAR lo scorso anno, capirà che, con un atto di *intervento ad opponendum*, Lei ha fatto ingresso in quel giudizio per contrastare la pretesa ambientalista, mentre le parti intervenute *ad adiuvandum* hanno sostenuto quella pretesa, peraltro con argomentazioni simili, se non addirittura coincidenti, con quelle dei ricorrenti.

Ora, poiché quella pretesa è stata integralmente accolta, è chiaro che gli intervenuti *ad opponendum* hanno perso e gli intervenuti *ad adiuvandum* hanno vinto, ma il Tar ha dimenticato di regolare le spese rispetto a dette parti sopravvenute.

Se viceversa, come Lei pare voler sostenere, il TAR avesse voluto scientemente “premiare” qualche argomentazione difensiva contenuta negli scritti delle Associazioni venatorie, ne avrebbe dato conto nella motivazione della sentenza e, nel dispositivo, avrebbe espressamente disposto la compensazione delle spese, cosa che, evidentemente, non ha fatto.

Ogni altra chiave di lettura è priva di fondamento ed orientata a finalità di mera propaganda.

Ciò chiarito, torniamo alla parte “offensiva” del Suo ragionamento, che, benché a

questo punto infondato, merita comunque di essere esaminato fino in fondo.

Lei ritiene che gli Avvocati che difesero le Associazioni venatorie negli anni 2009 e 2010 fossero talmente “scarsi” da far condannare alle spese le loro assistite e considera addirittura una “minaccia” la pubblicazione dei loro nomi?

Evidentemente non Le è molto chiara la funzione di un Avvocato, specie in un procedimento giurisdizionale di impugnazione di un atto amministrativo.

Se l'Avvocato difende una parte diversa dall'Amministrazione, che però ha interesse al mantenimento dell'efficacia dell'atto impugnato perché ne trae benefici (e quindi il *controinteressato* o un interveniente *ad opponendum*), difende l'operato di altri (dell'Amministrazione, appunto), talvolta nella consapevolezza dell'illegittimità, totale o parziale, del provvedimento stesso.

E allora che deve fare l'Avvocato per andare incontro alle esigenze del controinteressato? Deve fare di tutto perché quel provvedimento, da cui il suo cliente trae benefici, continui a produrre effetti, in tutto od in parte, ed il più a lungo possibile.

Alcuni atti amministrativi, peraltro, esauriscono i loro effetti in un tempo relativamente breve, come il Calendario Venatorio, che normalmente produce efficacia dai primi di settembre agli ultimi giorni di gennaio dell'anno successivo, per un totale di circa cinque mesi.

In questi casi, in considerazione dei tempi relativamente lunghi occorrenti per la decisione di un ricorso (nella migliore delle ipotesi dieci-dodici mesi), il risultato utile di una difesa in un procedimento giurisdizionale di impugnazione di un atto amministrativo si concreta nell'udienza di sospensione.

In altri e più chiari termini, se un provvedimento impugnato (ad esempio un Calendario Venatorio) *resiste* in tutto o in parte all'istanza di sospensiva, ma viene poi annullato in sede di merito, quando ormai ha esaurito i suoi effetti, il *cliente controinteressato* (cioè colui che ha tratto benefici dall'atto) non può che essere contento.

Andiamo ora a ricordare gli eventi giudiziari cui Lei fa riferimento.

Ricorda i toni trionfalistici usati dalle Associazioni venatorie (tutte!) quando la prima sezione del TAR di Palermo, in composizione diversa da quella attuale, rigettò pressoché integralmente l'istanza di sospensione del CV 2009/2010?

Da una semplice ricerca su *internet* troverà conferme.

Si andò a caccia dal 3/9, come previsto dal Calendario Venatorio, la beccaccia venne cacciata sino al 14/1, come previsto dal Calendario Venatorio, rimase invariata la disciplina della caccia alla Lepre (su tutto il territorio regionale!), la tortora, il merlo, il coniglio, il colombaccio si cacciarono dal 3 settembre, la quaglia dal 13 settembre, il tordo, la cesena e gli acquatici rimasero cacciabili sino al 31 gennaio, nelle isole minori si andò a caccia regolarmente, anche nelle ZPS.

Se va a riprendere l'ordinanza del 17/7/2009, leggerà che il TAR ritenne, nell'occasione, “adeguate” le motivazioni utilizzate dall'Assessorato per disattendere il parere dell'ISPRA (incredibile ma vero)!

Il TAR sospese il C.V. unicamente nella parte in cui “autorizzava la caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte coincidenti con le ZPS, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 5 e 21, comma 2, della L. 157/1992”.

Interpretando letteralmente il dispositivo, il divieto avrebbe riguardato le coste dell'isola maggiore (escluse quindi le isole minori) per un raggio di 150 metri dalla riva!

Ovviamente l'Assessorato rilevò che il divieto sanzionatorio di cui all'art. 21, comma 2, non poteva trovare applicazione poiché la Regione aveva da tempo istituito le ZPS, ottemperando al disposto di cui all'art. 1, comma 5; anzi, vi aveva ottemperato due volte,

avendo istituito le Oasi di protezione sulla scorta di disposizione di legge analoga a quella della Legge Quadro.

Si andò a caccia, insomma, del tutto regolarmente dalla preapertura ed anche all'interno delle ZPS con il calendario originario, sino a quando gli ambientalisti proposero motivi aggiunti, ottenendo un nuovo pronunziamento cautelare, che l'Amministrazione trovò il modo di "assecondare" senza troppi danni.

Tenga conto che, in quel periodo, l'Amministrazione non sapeva neppure cosa fosse una Valutazione d'incidenza!

Il dott. Camillo Albanese, rimpianto Dirigente del Servizio, che oggi si gode una meritata pensione, collaborò magistralmente per far stare in piedi un "pupo" a cui mancavano braccia e gambe!

In sede di merito, cambiato l'estensore, il TAR accolse pressoché integralmente il ricorso ambientalista e condannò le Associazioni a rifondere le spese in solido con l'Amministrazione, quando però i cacciatori avevano riposto da tempo i propri fucili negli armadietti, soddisfatti per una stagione venatoria nata sotto i peggiori auspici e goduta appieno dal principio, dalla preapertura, sino alla fine.

Quanto è durato, invece, il Calendario venatorio 2012/2013? Tre giorni, dall'1 al 3 settembre 2012, dopo di che i cacciatori sono andati a caccia con il peggior calendario di sempre, quello del "compromesso", ovvero il CV 2011/2012.

Per la verità, e giusto per la cronaca, Le ricordo che gli incontentabili ambientalisti trovarono il modo di impugnare anche quel compiacente e "maledetto" CV 2011/2012, nella parte in cui autorizzava i Sindaci delle Isole minori a derogare rispetto alla disposizione del Calendario che prevedeva l'applicazione dei criteri minimi uniformi, di cui al DM "Pecoraro Scanio", anche per le porzioni di IBA esterne alle ZPS, e quindi per tutto il territorio degli arcipelaghi.

Alcune associazioni venatorie ed il Comune di Pantelleria mi conferirono l'incarico di resistere al ricorso e le prime mi diedero anche mandato di proporre ricorso incidentale avverso la disposizione del Calendario che prevedeva l'estensione dei criteri minimi, nonché contro il Decreto dell'ARTA che aveva "ispirato" tale misura di salvaguardia.

All'udienza camerale, dopo che ebbi depositato gli atti difensivi, gli ambientalisti rinunciarono alla sospensiva, i cacciatori delle Isole minori andarono a caccia regolarmente ed il merito dei ricorsi deve ancora essere discusso!

Non mi permetterei mai di speculare sui "risultati pratici" dei contenziosi degli ultimi anni per elogiare un professionista o criticarne un altro.

Sono sicuro che il Collega che ha patrocinato l'Associazione che Lei presiede, come altre Associazioni Venatorie, nel giudizio di impugnazione del CV 2012/2013, ha fatto egregiamente il proprio lavoro, oltretutto in presenza di un orientamento giurisprudenziale avverso.

Se fossi disonesto, mi limiterei invece semplicemente ad un confronto tra il regime più libertario ottenuto, anche a seguito del pronunziamento cautelare del TAR, negli anni precedenti e quello imposto lo scorso anno.

Tenga conto che, sino al 26/3/2008, una Delibera del Comitato per le Aree Protette (organo poi soppresso e sostituito dalla Conferenza Permanente Stato Regioni) del 2/12/1996 classificava le ZPS alla stregua dei Parchi e, visto che Lei è appassionato di diritto, se cerca bene nelle banche dati troverà sentenze della Cassazione penale che qualificavano come reato la caccia nelle ZPS.

Un D.M. del Ministero dell'Ambiente del 25/3/2005 aveva tentato di annullare gli

effetti di detta Delibera, ma venne impugnato dagli Ambientalisti e sospeso dal TAR del Lazio, che, con successiva sentenza 745/2009, dichiarò improcedibile quel ricorso perché, nel frattempo, la Conferenza Permanente Stato Regioni aveva modificato detta Delibera, declassificando le ZPS.

In quel contesto normativo e giurisprudenziale, in continuo movimento, gli Ambientalisti postulavano il divieto di caccia assoluto nelle ZPS e censuravano il Calendario nella parte in cui consentiva di esercitare la caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna.

Pensi che di tale assurda tesi riuscirono a convincere il TAR in sede cautelare e persino un Funzionario regionale, il quale, a seguito della pronuncia di sospensiva per l'anno 2010/2011, predispose un decreto di modifica del Calendario che chiudeva la caccia in tutte le Isole minori siciliane, perché, nel suo convincimento, costituivano "rotte di migrazione dell'avifauna".

Chi gli subentrò propose la riapertura "per il solo coniglio selvatico" dall'8/10 e finalmente intervenne il TAR, con qualche ritardo, a confermare ciò che la difesa delle Associazioni sosteneva convintamente e fondatamente, e cioè che il divieto cautelare di cui all'art. 21 comma 2 non potesse trovare applicazione.

Questa è storia!

Per il CV 2010/2011 fu una vera e propria mattanza.

Il TAR, già in sede cautelare, si era formato un proprio convincimento sulla necessità che almeno il Calendario venisse assoggettato a Valutazione d'incidenza e le Associazioni venatorie "consigliarono" all'Amministrazione di procedervi di corsa.

Stenderei un velo pietoso sull'operato dell'Amministrazione del "dopo Albanese"; Le basti ricordare che l'unica ZPS in cui venne consentita l'attività venatoria fu quella dei Pantani della Sicilia Sud-orientale, essendosi proceduto, solo per essa, alla Valutazione d'incidenza.

Il relativo decreto di "apertura" fu l'unico che resistette gloriosamente all'assalto giudiziario degli ambientalisti!

Eppure si andò a caccia, a furia di decreti e "decretini", con l'originario Calendario venatorio via via modificato, sin dalla preapertura.

Se va a leggere gli scritti difensivi delle Associazioni venatorie in quegli anni Si sorprenderà nel verificare che i loro Avvocati, in buonissima sostanza, sostenevano che: 1) non esiste, nell'ordinamento giuridico italiano, alcuna norma che vieti l'esercizio venatorio nelle ZPS; 2) l'omissione procedurale della Valutazione di incidenza non può costituire motivo di illegittimità del C.V., anche nella parte in cui regola la caccia nelle ZPS facendo riferimento al solo D.M. Pecoraro Scanio, poiché la procedura valutativa può trovare applicazione nei soli riguardi del Piano Faunistico; 3) il Piano Faunistico venatorio all'epoca vigente non poteva essere censurato, a motivo dell'omessa valutazione d'incidenza, essendo invano decorso il termine d'impugnazione dalla notizia della sua pubblicazione.

Il TAR aggirò la logica di quel ragionamento affermando che: 1) il Piano non ha contenuti immediatamente precettivi e, quindi, non è suscettibile di autonoma impugnazione, ma il CGA condivise la tesi difensiva delle Associazioni venatorie, fatta propria dall'Amministrazione in sede di appello, e ribaltò quell'errata conclusione; 2) qualora il Piano non venga assoggettato a Valutazione d'Incidenza, dev'esserlo per forza il Calendario Venatorio, che quindi è illegittimo nella parte in cui autorizza l'esercizio venatorio nelle ZPS ed in prossimità dei SIC in assenza di previa valutazione d'incidenza.

In particolare, il TAR affermò che *"non è discutibile che, al di là delle specie per cui è tassativamente vietata la caccia e delle tipologie di attività venatoria bandite ex art. 5 del D.M. 17.10.2007, l'Amministrazione debba sottoporre a valutazione di incidenza sui siti protetti la programmazione dell'attività"*

venatoria (il Piano faunistico) e, nel caso in cui non l'abbia fatto, gli stessi calendari venatori (per come sopra chiarito); con l'ovvia conseguenza che l'attività venatoria potrebbe risultare ulteriormente compressa, fino ad essere totalmente bandita, in caso di valutazione negativa degli effetti dell'incidenza sui predetti siti.

La predetta valutazione di incidenza, poi, deve essere effettuata secondo il noto principio comunitario di precauzione, tenendo conto non solo degli effetti direttamente causati dalle attività consentite sui siti, ma anche degli effetti indiretti causati dalle attività esterne agli stessi: “a norma dell'art. 6 n. 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative sullo stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Il requisito di un'opportuna valutazione dell'incidenza di un piano o progetto è subordinato alla condizione che questo sia idoneo a pregiudicare significativamente il sito interessato. Alla luce del principio di precauzione, tale rischio esiste ogni qual volta non può essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che il suddetto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato” (Corte Giustizia CE, Sez. II, 10/01/2006, n. 98; cfr. anche Corte Giustizia CE, Sez. III, 15/07/2010, Sentenza C-573/08).”

Poco prima la stessa sentenza aveva affermato che “le misure di protezione uniformi possono e debbono essere incrementate, laddove emergano evidenze scientifiche che le facciano ritenere inadeguate alla tutela di particolari specie o habitat naturali?”.

Veda, Sig. Privitera, ho preferito riportare fedelmente alcuni passi della motivazione con cui il TAR ha deciso il ricorso sul CV 2009/2010 per farla partecipare di un ragionamento che gli Avvocati sono soliti fare con i clienti.

Quando un cliente mi chiede un parere *pro veritate*, gli illustro brevemente le norme che regolano la materia, l'interpretazione datane dalla Dottrina, il mio personale convincimento ed, infine, l'opinamento del Giudice territoriale con cui, eventualmente, ci si dovrà confrontare.

Chi studia legge impara a leggere ed interpretare le norme; chi poi, dopo avere studiato legge, fa l'Avvocato impara anche che l'unico interprete con cui l'ordinamento ci obbliga a fare i conti è il Giudice, quello “naturale e precostituito per legge” – dice la nostra Costituzione – quello che, insomma, non possiamo scegliere.

Dunque, Sig. Privitera, se un Avvocato ha già sperimentato l'unica opinione che conta, anche se diversa dalla propria, non può consigliare al proprio cliente di “sperimentare” altri insuccessi.

Altrimenti gli resteranno la propria convinzione, le massime estratte dall'aggiornatissima banca dati che gira sul suo pc e le pagine di un famoso autore a dargli ragione, ma il cliente l'avrà abbandonato perché avrà subito un danno, il più delle volte irrimediabile.

Compito dell'Avvocato è quindi quello di rispettare l'opinamento del Giudice e di tentare di aprire un varco, ove possibile, nel suo ragionare.

Non mi è chiaro però perché Lei, rivolgendosi al fantomatico “manovratore”, lo accusi di non aver compreso che, in assenza di Piano Faunistico Venatorio, l'esercizio venatorio non è interdetto.

Basta avere a mente il chiarissimo tenore letterale di due norme di legge per non avere dubbi in proposito e non credo che Lei abbia dimostrato alcunché sul punto.

Quando questa legge fu scritta, però, in Italia non si sapeva neppure che cosa fossero le procedure valutative (V.I.A., V.IN.CA., V.A.S.).

E dunque il dubbio che attanagliava le Associazioni venatorie, avuto bene a mente il singolare indirizzo del TAR palermitano, riguardava la legittimità della regolamentazione della caccia nei Siti natura 2000 e nelle aree limitrofe in assenza di un Piano e quindi di V.Inc.A.

integrata nella V.A.S.; e non era un dubbio da poco, posto che, in parecchie di dette aree, era già possibile normare l'attività venatoria essendo state effettuate le Valutazioni di incidenza.

Sappiamo bene come il TAR ha poi deciso, ponendo ulteriori, inquietanti dubbi per il futuro.

Giusto o sbagliato che sia il consolidato indirizzo del Giudice amministrativo siciliano, quelle Associazioni avrebbero ritenuto preferibile, già lo scorso anno, che l'Amministrazione emanasse, anche in via interinale, il Piano Faunistico, già assoggettato alle procedure di valutazione, e sulla scorta di questo un Calendario venatorio, per poi procedere ad una sua immediata revisione.

Non ravviso nulla di sbagliato in questo e non comprendo la Sua reazione scomposta.

Più in generale, non comprendo il motivo per cui Lei, ogni qualvolta le Associazioni venatorie criticano aspramente alcuni provvedimenti amministrativi sulla caccia, scrive lettere di tenore analogo a quella cui mi sono dato pena di replicare.

Quasi mi sorge il dubbio che sia stato Lei a scrivere quei provvedimenti ed a sottoporli all'Assessore per la firma, ma se è così lo dica chiaramente; in tal caso le altre Associazioni non dovranno più attendere la disponibilità di politici e funzionari e chiederanno appuntamento direttamente a Lei per discutere dei problemi della caccia in Sicilia.

C) Tralascerei, poi, di discutere del convincimento che ritengo di avere condiviso con le Associazioni venatorie che assisto sulla legittimità degli atti emanati dall'Assessorato Territorio Ambiente in sede di procedure valutative.

Le basti sapere che, a differenza di quanto Lei erroneamente suppone, la posizione di quelle Associazioni non è troppo distante dalla Sua (non Le sarà difficile verificarlo se andrà a leggere il ricorso incidentale proposto in occasione del CV 2011/2012), con qualche distinguo terminologico che è importante e che può ingenerare confusione e pericolose inversioni di prospettiva.

Le "misure di conservazione" inserite nello studio di incidenza dall'Autore del Piano sono illegittime, anche perché non possono essere neppure definite misure di conservazione.

Nemmeno possono essere definite "misure di conservazione" quelle dettate nella valutazione di incidenza dal Territorio Ambiente; si tratta piuttosto di "condizioni" o "prescrizioni", cui l'ARTA subordina l'esito favorevole della valutazione.

Le misure di conservazione hanno infatti carattere generale, non riguardano specificamente la caccia e, qualora l'Amministrazione intenda procedere all'adozione dei Piani di Gestione, tali misure ne costituiscono parte integrante.

Non è quindi del tutto esatto sostenere, come fa Lei, che il Piano di Gestione sia propedeutico rispetto allo studio di incidenza, poiché il Piano di Gestione è intanto meramente eventuale e le misure di conservazione in esso o al di fuori di esso adottate non c'entrano nulla con la procedura valutativa (anch'essa meramente eventuale), che pure, quando effettuata, deve tenere conto degli obiettivi di conservazione del sito.

Ma non è questo il punto. Siamo tutti concordi nel ritenere che l'ARTA abbia travalicato le proprie competenze ed attribuzioni nel dettare le "condizioni" cui ha subordinato la valutazione favorevole.

Forse Lei non sa – perché la Sua prospettiva è giustamente limitata alla caccia – che analogo comportamento l'ARTA sta assumendo nei riguardi di altre attività produttive, al punto da costituire un ostacolo all'iniziativa economica in Sicilia.

Sarebbe auspicabile, a questo punto, un intervento di regolamentazione a carattere generale, possibilmente rivolto a "smantellare" quel "feudo", semplificare le procedure valutative e, possibilmente, attribuirle a dipartimenti interni a ciascun ramo

dell'Amministrazione regionale proponente.

Pur essendo cacciatore, e soffrendo come gli altri l'assurda situazione in cui la caccia in Sicilia versa da un paio d'anni, non ho mai tentato di imporre le mie convinzioni ad alcuno, ma mi sono limitato a mettere a disposizione la mia opera in favore di chi lo ha chiesto e continua a chiedermelo, prendendomi la briga di consigliare un percorso che possa restituire, senza troppi scossoni, dignità alla caccia in Sicilia.

In conclusione, Sig. Privitera, tralasciando di discutere dei "calzoncini corti" del "manovratore" contro cui Lei tanto si accanisce, o della circostanza che nei verbali di riunione di qualche Comitato Faunistico – a differenza di quanto Lei crede – risultano annotate specifiche contestazioni persino sul software o sulle cartografie con cui si è proceduto a calcolare la superficie agrosilvopastorale, non voglio sminuire il lavoro di altri, non voglio insultarLa, non voglio invitarLa a studiare, non sto dubitando delle Sue capacità di comprensione e non Le sto contestando lacune giuridiche o umane.

AvvertendoLa che questo è il primo ed ultimo scambio di corrispondenza cortese, e dando per scontato che i miei illustri Colleghi, con analoga magnanimità, vorranno far finta di non aver compreso il Suo ultimo scritto, Le suggerisco, per il futuro, di usare grande prudenza nei giudizi, di non travalicare il legittimo diritto di critica che nessuno Le vuole negare e di non cedere alla tentazione di proporre ai Suoi lettori infondate speculazioni con intento meramente denigratorio, poiché i destinatari dei Suoi scritti, in futuro, potrebbero improvvisamente smettere di essere "buoni".

Chi vuole ragioni a voce alta nell'interesse di tutti i cacciatori, senza però perdere mai di vista l'obiettivo, che può essere efficacemente perseguito anche attraverso strategie diverse ed invece irrimediabilmente sfuggire se ci si arrocca a difendere posizioni di principio denigrando il pensiero degli altri, solo per poter raccontare a sé stessi, senza troppa convinzione, che si è stati i più bravi.

Buon lavoro e cordiali saluti a tutti ed a ciascuno, anche a Lei, Sig. Privitera.

Avv. Nunziello Anastasi